



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 155 del 16 Aprile 2025

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Si allega il Comunicato Ufficiale n.409/AA relativo all'accordo intervenuto tra la Sig.ra Clara Turano e la società A.S.D Pitbulls con la Procura Federale a seguito della chiusura indagini relative al procedimento n. 474 pfi 24-25.

2. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 15 Aprile 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Fabio	M IGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Valerio	CARVETTA	COMPONENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi;

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR. 12 A CARICO DEL PRESIDENTE SIG. ARBEN DYBELI E DELLA SOCIETA' A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO

Deferimento Procura Federale Prof.23359/450 pfi 24-25,

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

Il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto,

letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 450pf24-25, avente ad oggetto: "Presunta apocrifa della firma riferibile al tecnico Falbo Domenico Guzzetti apposta sulla liberatoria depositata dalla società ASD Castrovillari Calcio";

Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata in data 21.02.2025 e correttamente ricevuta dai destinatari;

Rilevato che Arben Dybeli e la società A.S.D. Castrovillari Calcio non hanno fatto pervenire memoria difensiva, né hanno avanzato richiesta di essere ascoltati;

Rilevato che nel corso dell'attività inquirente svolta sono stati acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

• segnalazione del 15.11.2024 nell'interesse del sig. Falbo Domenico Guzzetti, con allegati i seguenti documenti:

- comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 14.11.2024 dalla società A.S.D. Castrovillari Calcio al Collegio Arbitrale L.N.D.- A.I.A.C.;
- comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 15.11.2024 dal Collegio Arbitrale L.N.D.- A.I.A.C. alla società A.S.D. Castrovillari Calcio;
- lodo arbitrale emesso dal Collegio Arbitrale L.N.D.- A.I.A.C. in data 15.10.2024;
- contabile del bonifico eseguito in data 18.9.2024 dalla società A.S.D. Castrovillari Calcio in favore del sig. Falbo Domenico Guzzetti;
- dichiarazione liberatoria datata 18.10.2024 asseritamente sottoscritta dal sig. Falbo Domenico Guzzetti;
- • estratto della posizione di tesseramento del tecnico sig. Falbo Domenico Guzzetti;
- • verbale di audizione del sig. Falbo Domenico Guzzetti, iscritto nell'albo dei tecnici e tesserato per la stagione sportiva 2023 – 2024 per la società A.S.D. Castrovillari Calcio, del 17.12.2024;
- • verbale di audizione di Arben Dybeli, presidente della società A.S.D. Castrovillari Calcio sino al 21.11.2024, del 14.1.2025;
- • verbale di audizione di Hanna Carolina Ponce Holguin, presidente della società A.S.D. Castrovillari Calcio dal 3.12.2024, del 14.1.2025;
- • verbale di audizione di Alessia Scaglione, dirigente tesserato per la società A.S.D. Castrovillari Calcio, del 21.1.2025;
- • verbale di audizione di Raffaele Aloise, dirigente tesserato per la società A.S.D. Castrovillari Calcio, del 21.1.2025;
- comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 31.1.2025 dal sig. Falbo Domenico Guzzetti al Collaboratore della Procura Federale;
- • fogli censimento della società A.S.D. Castrovillari Calcio per la stagione sportiva 2023 -2024 e per la stagione sportiva 2024 - 2025;

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

L'attività inquirente svolta nel corso del presente procedimento ha consentito di accertare che la firma sul documento datato 18.10.2024 redatto su carta intestata della società A.S.D. Castrovillari Calcio e denominato "dichiarazione liberatoria" relativo al tecnico sig. Falbo Domenico Guzzetti, non sia stata apposta da quest'ultimo.

È stato, altresì, dimostrato che la stessa "dichiarazione liberatoria" è stata trasmessa dalla medesima società A.S.D. Castrovillari Calcio al Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. adito dal tecnico sig. Falbo Domenico Guzzetti, al fine di dimostrare la non debenza di ulteriori somme di denaro dovute a quest'ultimo in virtù del contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto tra le parti.

Sul punto il sig. Fabio Domenico Guzzetti, in sede di audizione dinanzi alla Procura Federale ha affermato: "faccio presente che 3 giorni dopo la data del Lodo Arbitrale, cioè in data 18.10.2024, sono stato fermato per strada a Castrovillari da un Dirigente della Società che attualmente non conosco in quanto non è di Castrovillari ma di paesi limitrofi, anche perché la dirigenza del Castrovillari è stata cambiata e la maggior parte di loro non è di Castrovillari. Questa persona con in mano il foglio di Dichiarazione di Liberatoria che mi sta mostrando, mi ha chiesto di firmarla in quanto a breve avrei ricevuto la rimanente somma di €. 3.100,00. Al che io mi sono rifiutato di firmare dichiarando al Dirigente che non appena avrei ricevuto la somma di €. 3.100,00 la Liberatoria sarebbe stata firmata dal sottoscritto. Non sono in grado di conoscere la persona che avrebbe potuto mettere la mia firma in calce alla Liberatoria. Penso che avranno sicuramente scannerizzato la mia firma del Contratto e incollata sulla liberatoria".

La dichiarazione resa dal sig. Guzzetti, unitamente agli ulteriori elementi che saranno di seguito esplicitati, consentono di ritenere provata la non autenticità della sottoscrizione del tecnico sulla Procura Federale dichiarazione liberatoria prodotta dalla società A.S.D. Castrovillari Calcio dinanzi al Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C..

Sul punto è appena il caso di evidenziare che la giurisprudenza endofederale ha costantemente espresso il principio secondo cui "il fatto contestato può essere ritenuto provato anche se il quadro probatorio sia formato dalle sole dichiarazioni della persona offesa, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità della presenza di riscontri esterni (cfr. Cass. pen., Sezione 5, 13 febbraio 2020, n. 12920; Sezioni unite, 19 luglio 2012, n. 41461).

Tale orientamento è quello seguito da questa Corte federale d'appello (Sezione IV, n. 66- 2019/2020; Sezione I, n. 118-2019/2020). Le dichiarazioni rese dalla persona offesa (ma il medesimo ragionamento vale per il testimone) per essere utilizzate dal giudice devono essere credibili, oltre ad avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificatamente indicati" (cfr. tra le altre pronunce della Corte Federale d'Appello n. 35/CFA/2023-2024/B, n. 116/CFA/2022- 2023/B e n. 114/CFA/2020-2021/A).

In primo luogo si evidenzia che la dichiarazione liberatoria trasmessa dalla società A.S.D. Castrovillari Calcio al Collegio Arbitrale in data 14.11.2024 sarebbe stata sottoscritta in data successiva all'emissione del lodo con il quale la società è stata condannata al pagamento dell'importo di euro 2.325,00.

Non si comprende per quale motivo il sig. Guzzetti avrebbe dovuto accettare a saldo di quanto spettante il pagamento di un importo notevolmente inferiore (euro 775,00) rispetto a quello dovuto in virtù del lodo arbitrale.

Non solo. Il bonifico di euro 775,00 cui si fa riferimento nella dichiarazione liberatoria è stato eseguito in data 18.9.2024 in epoca antecedente alla data della presunta sottoscrizione, con la conseguenza che se il sig. Guzzetti si fosse "accontentato" di ricevere tale somma, avrebbe sottoscritto la dichiarazione liberatoria in tale data e non certamente nel mese successivo e dopo l'emissione del lodo arbitrale.

In merito agli ulteriori riscontri acquisiti nel corso dell'attività inquirente svolta, si evidenzia che Raffaele Aloise ed Alessia Scaglione, dirigenti tesserati per la società A.S.D. Castrovillari Calcio, coloro che secondo il presidente del sodalizio erano i soli ad occuparsi delle pratiche amministrative della società, in sede di audizione dinanzi alla Procura Federale hanno riferito di essere venuti a conoscenza della dichiarazione liberatoria solo in un secondo momento e di non sapere chi si sia occupato della vicenda.

La conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal sig. Guzzetti, poi, discende da quanto riferito da Alessia Scaglione; quest'ultima ha riferito che il tecnico si è incontrato con una persona di fiducia del presidente della società, non in organico alla stessa, solo nel mese di settembre 2024, ossia in epoca antecedente alla redazione e presunta sottoscrizione della dichiarazione avvenuta in data 18.10.2024.

Il sig. Guzzetti, pertanto, in occasione dell'incontro indicato dalla Scaglione non ha certamente sottoscritto la dichiarazione liberatoria prodotta dalla società dinanzi al Collegio Arbitrale.

A tanto si aggiunga che pacificamente, per averlo dichiarato tutti i tesserati ascoltati, il sig. Guzzetti non è stato ancora saldato degli importi spettanti ed anzi allo stesso in data 17.1.2025 è stato richiesto dalla nuova presidente della compagine di sottoscrivere una (ulteriore) dichiarazione liberatoria del credito vantato (cfr. comunicazione trasmessa dal sig. Guzzetti in data 31.1.2025 ed acquisita agli atti del procedimento).

Da ultimo, poi, in merito alla responsabilità del presidente della società in ordine alle

contestazioni sollevate a suo carico, si rileva che, così come statuito dalla costante giurisprudenza endofederale "ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 e dell'art. 2 del Codice di giustizia sportiva, un Presidente di associazione/società sportiva è tenuto a prevenire la violazione dei regolamenti e dei principi federali da parte degli affiliati alla propria compagine dovendosi dunque impegnare a conoscere le condizioni soggettive dei partecipanti alle attività del gruppo sportivo e dei collaboratori dello stesso, in tal modo assumendo una posizione di garanzia nel senso che è lui che naturalmente deve garantire agli organismi di controllo la regolarità della condizione e delle condotte dei partecipanti all'associazione/società presieduta e non il contrario" (cfr. la recente pronuncia della Corte Federale d'Appello n. 0017/CFA/2024-2025/C).

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandro D'Oria;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva,

HA DEFERITO

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

- Arben Dybeli, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Castrovillari Calcio;
- la società A.S.D. Castrovillari Calcio;

per rispondere:

Arben Dybeli, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Castrovillari Calcio della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso:

- 1) consentito e comunque non impedito a soggetti allo stato non individuati riconducibili alla società dallo stesso rappresentata, l'apposizione di una firma, poi risultata apocrita, sul documento datato 18.10.2024 redatto su carta intestata della stessa società A.S.D. Castrovillari Calcio e denominato "dichiarazione liberatoria" relativo al tecnico sig. Falbo Domenico Guzzetti, tesserato per la stagione sportiva 2023 – 2024 con la citata compagine;

consentito e comunque non impedito che, in data 14.11.2024, la sopra indicata "dichiarazione liberatoria" fosse trasmessa al Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. adito dal tecnico sig. Falbo Domenico Guzzetti, al fine di dimostrare la non debenza di ulteriori somme di denaro dovute a quest'ultimo in virtù del contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto tra le parti;

- 2) la società A.S.D. Castrovillari Calcio a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere da Arben Dybeli, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 15 aprile 2025 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi.

Nessuno è comparso per i deferiti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento. Da ultimo ha formulato le seguenti richieste per i deferiti:

- Arben Dybeli, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Castrovillari Calcio mesi quattro (4) di inibizione a svolgere attività in seno alla F.I.G.C;
- la società A.S.D. Castrovillari Calcio euro 1.000 di ammenda;

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi probatori raccolti integrino gli estremi dell'illecito per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta. La sanzione richiesta per gli stessi appare inoltre congrua e adeguata ai fatti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga:

- ad Arben Dybeli, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Castrovillari Calcio mesi quattro (4) di inibizione a svolgere attività in seno alla F.I.G.C;
- alla società A.S.D. Castrovillari Calcio euro 1.000 di ammenda;

3.DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 15 Aprile 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- | | | |
|----------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Valerio | CARVETTA | COMPONENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

RECLAMO n° 76 della società NUOVA PARAVATI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 43 del 10 aprile 2025 (punizione sportiva della perdita della gara del 6.4.2025 Nuova Pannaconi – Nuova Paravati valevole per il campionato di Terza Categoria girone F con il punteggio di 0-3; obbligo di disputare una gara effettiva a porte chiuse; ammenda di € 200,00)

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali, il reclamo nonché le controdeduzioni della società Nuova Pannaconi;

RILEVA

La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo - che ha punito entrambe le società con identiche sanzioni - ha irrogato le sanzioni di cui in epigrafe.

Al 35° del primo tempo, l'arbitro sospendeva la gara per le intemperanze dei calciatori di entrambe le squadre e la condotta violenta dei tifosi di entrambe le società sugli spalti che davano origine ad una rissa.

In primo grado veniva sancito come l'arbitro, che riteneva non ci fossero più le condizioni ambientali per una serena, sportiva e leale ripresa del gioco ed una imparziale conduzione della direzione di gara, nel sospendere la stessa definitivamente, faceva buon uso dei suoi poteri a salvaguardia della propria incolumità e di quella di tutti i calciatori e dei tifosi presenti.

Sostiene la società Nuova Paravati che l'arbitro avrebbe attribuito la responsabilità degli eventi solo alla società Nuova Pannaconi e che, comunque, i fatti non hanno mai messo in pericolo la incolumità dei presenti (calciatori e spettatori) elemento indispensabile per sancire la sospensione di una gara.

La tesi non merita pregio in quanto contraddice quanto affermato in maniera esaustiva e priva di vizi logici dall'arbitro nel suo rapporto che, ai sensi dell'art. 61 C.G.S., fa piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

In particolare, lo stesso ha affermato: *"Si evidenzia che i calciatori si spintonavano e si offendevano a vicenda. In tribuna si scatenava una rissa tra le tifoserie opposte che successivamente (nel giro di qualche minuto) ha coinvolto tutti i presenti e creato il panico generale"*. Ed ancora, *"...nel mentre i calciatori avversari rimasti sul terreno di gioco avevano calmato la situazione per guardare quanto accadeva sugli spalti, ovvero una rissa generale che ha anche indirettamente coinvolto donne, anziani e bambini. A questo punto, considerato il clima di tensione e pericolo, l'invasione di campo da parte di estranei, il coinvolgimento di alcuni calciatori in tribuna e la totale assenza di forze dell'ordine sospendeva la gara definitivamente, poiché non sussistevano adeguate condizioni di sicurezza e di incolumità fisica per tutti i presenti all'interno e all'esterno del terreno di gioco"*.

Con riferimento alle consequenziali sanzioni irrogate va affermato che le stesse sono assolutamente congrue ed adeguate alla gravità dei fatti addebitati.

Il reclamo è pertanto infondato e va rigettato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo;

dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

RECLAMO n° 77 della società A.S.D. Us Petronà 1980 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 33 del 10 aprile 2025 (punizione sportiva della perdita della gara del 6.4.2025 A.S.D. Us Petronà 1980 – A.S.D. Amatori Le Castella valevole per il campionato di Seconda Categoria girone C con il punteggio di 0-3; squalifica per 10 gare effettive al giocatore sig. Brizzi Francesco e per 8 gare effettive al giocatore sig. Elia Flavio; inibizione fino al 24.9.2025 al dirigente sig. Marchio Andrea; inibizione fino al 24.9.2025 al dirigente sig. Scalzi Pierpaolo; ammenda di euro 150,00)

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo, a cui si rimanda per la narrazione dei fatti che vengono imputati ai tesserati della società Us Petronà 1980, ha irrogato le sanzioni in epigrafe chiedendo una riduzione delle stesse sul presupposto che il rapporto dell'arbitro riporta i fatti in maniera non veritiera.

La tesi non merita pregio in quanto nulla confuta in relazione a quanto affermato in maniera esaustiva dall'arbitro nel suo rapporto che ai sensi dell'art. 61 C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Con riferimento poi alle sanzioni irrogate va affermato che le stesse sono assolutamente congrue e adeguate alla gravità dei fatti addebitati.

Il reclamo è pertanto infondato e va rigettato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo;

dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 409/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 474 pfi 24-25 adottato nei confronti della Sig.ra Clara TURANO, e della società A.S.D. PITBULLS, avente ad oggetto la seguente condotta:

Clara TURANO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD Pitbulls, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 36, comma 6, delle N.O.I.F., per avere la stessa, nella stagione sportiva 2023 – 2024, chiesto ed ottenuto il tesseramento del calciatore sig. Andrea Bruno nonostante nei confronti dello stesso fosse stata comminata la sanzione della preclusione definitiva alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. con provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 22 del 10 gennaio 2019; in violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentata nei giorni 27.12.2024 e 14.1.2025 per essere ascoltata dalla Procura Federale, nonostante la ricezione di due distinte convocazioni, senza addurre alcun valido motivo per la mancata comparizione;

A.S.D. PITBULLS, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Andrea Bruno e Clara Turano;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig.ra Clara TURANO,
 - Società A.S.D. PITBULLS, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Clara TURANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 6 (sei) mesi di inibizione per la Sig.ra Clara TURANO,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. PITBULLS;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina